

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
772/2016/S/GAS

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E
PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI
MISURA ELETTRONICI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per

il 2009” approvato con deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell’art. 11, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta “*Telegestione gas*”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito della suddetta raccolta, è emerso che alcune imprese, tra cui Metanosud Reti S.p.a., ora M Reti S.p.a. (di seguito: Metanosud o società), p. iva 02954140618, non avevano rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’art. 10, dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 (di seguito: art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08), ora deliberazione 631/2013/R/gas, di mettere in servizio, al 29 febbraio 2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici di gas naturale, fra cui Metanosud, un procedimento per accertare la violazione dell’art. 10, della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per adottare eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
4. In particolare, a Metanosud è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 9%.
5. Nel corso dell’istruttoria, la società ha depositato due note (acquisite con prot. Autorità 3318 del 22 gennaio 2013 e con prot. Autorità 6644 del 19 febbraio 2013) e, a seguito di richiesta del responsabile del procedimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 23320 del 27 giugno 2013).
6. Con nota 20 gennaio 2016 (prot. Autorità 1611), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Ai sensi dell'art. 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
8. A tal fine, l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
9. L'art. 52, della RTDG, prevede che "*il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti*".
10. L'art. 10, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
11. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto, per la totalità dei punti, entro il 29 febbraio 2012 (art. 10, comma 1, lett. a).
12. Il combinato disposto dell'art. 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52, della RTDG, stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
13. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 49, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 49, comma 2).
14. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "*Telegestione gas*" in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali

non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata deliberazione).

15. Nell'ambito della predetta raccolta, Metanosud ha comunicato che su 32 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012 erano stati messi in servizio 13 gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08; dunque una percentuale di inadempienza - oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40 - pari al 9%.
16. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria la società ha dichiarato e comprovato di avere commesso degli errori materiali nella comunicazione dei dati nell'ambito della citata raccolta "Telegestione gas" e di avere rispettato l'obbligo di mettere in servizio, presso la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, esistenti alla data del 29 febbraio 2012, gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08. Infatti, con la citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 27 giugno 2013, Metanosud ha dimostrato che, alla data del 29 febbraio 2012, i punti di riconsegna esistenti con classe maggiore di G40 erano 8 (anziché 32) e che, alla medesima data, erano stati messi in servizio, presso tutti i citati 8 punti di riconsegna, misuratori elettronici conformi ai requisiti indicati dalla deliberazione ARG/gas 155/08.
17. Per le suesposte ragioni, la violazione contestata con la deliberazione 542/2012/S/gas non sussiste

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione 542/2012/S/gas nei confronti di Metanosud Reti S.p.a. (ora M Reti S.p.a.), per la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a M Reti S.p.a. (p. iva 02954140618), Via Federico Quercia, n. 1, 81025 Marcianise (CE) e all'indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.metanosudreti.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni